



CITTA' DI STRESA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

AREA SICUREZZA SOCIALE

Comando di Polizia Locale

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28/09/2017

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 : Finalità**
- Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana**
- Art. 3 : Definizioni**
- Art. 4 : Accertamento delle violazioni**

Titolo II SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 5 . Spazi ed aree pubbliche**
- Art. 6 : Luminarie**
- Art. 7 : Addobbi e festoni senza fini commerciali**
- Art. 8 : Atti vietati su suolo pubblico**
- Art. 9 : Altri comportamenti vietati**
- Art. 10 : Accattonaggio molesto, attività di lavavetri e similari**
- Art. 11 : Divieto di utilizzo di mezzi in grado di impedire l'identificazione delle persone**

Titolo III NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 12 : Marciapiedi e portici**
- Art. 13 : Manutenzione degli edifici e delle aree private**
- Art. 14 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri**
- Art. 15 : Patrimonio pubblico e arredo urbano**
- Art. 16 : Cassette per il recapito della corrispondenza**
- Art. 17 : Nettezza del suolo e dell'abitato**
- Art. 18 : Sgombero neve**
- Art. 19 : Rami e siepi**
- Art. 20 : Pulizia fossati**
- Art. 21 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci**
- Art. 22 : Esposizione di panni e tappeti**
- Art. 23 : Divieto di giochi su suolo pubblico**
- Art. 24 : Divieto di giochi d'azzardo**
- Art. 25 : Lavaggio e riparazione dei veicoli su aree pubbliche**
- Art. 26 : Trasporto di materiale di facile dispersione**

Titolo IV QUIETE E SALUTE PUBBLICA

- Art. 27 : Disturbo della quiete pubblica**

- Art. 28 : Rumori nei locali pubblici**
- Art. 29 : Uso di strumenti sonori o rumorosi**
- Art. 30: Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e simili**
- Art. 31 : Schiamazzi e grida sulle pubbliche vie**
- Art. 32 : Esercizio dei mestieri, arti ed industrie**
- Art. 33 : Regolamentazione apertura attività commerciali per la vendita di prodotti per soli adulti**
- Art. 34 : Divieto di fumo nelle aree giochi destinate ad uso dei bambini**

Titolo V NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Art. 35 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili**
- Art. 36 : Oggetti mobili**
- Art. 37 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto**
- Art. 38 : Accensioni di fuochi**
- Art. 39 : Divieto utilizzo fiamme libere**
- Art. 40 : Accensioni di polveri, esplosioni, fuochi d'artificio**
- Art. 41: Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili**
- Art. 42 : Uso dei dispositivi antifurto**
- Art. 43 : Depositi esterni**

Titolo VI ANIMALI

- Art. 44 : Animali di affezione**
- Art. 45 : Custodia e tutela degli animali**
- Art. 46 : Divieto di impiego di animali per intrattenimento**
- Art. 47 : Detenzione animali da compagnia, reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato**

Titolo VII VARIE

- Art. 48 : Divieto procacciamento clientela**
- Art. 49 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza**
- Art. 50 : Divieto di campeggio libero**
- Art. 51 : Contrassegni del Comune**
- Art. 52 : Volantinaggio e distribuzione di oggetti**
- Art. 53 : Indicazione dei dati degli amministratori o dei referenti condominiali**

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 54 : Sanzioni principali ed accessorie**
- Art. 55 : Sanzioni pecuniarie-Norma residuale**
- Art. 56 : Rinvio**
- Art. 57 : Abrogazione di norme**
- Art. 58 : Entrata in vigore**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche e nelle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio o asservite all'uso pubblico, salvo diversa disposizione.

3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna qualificazione, il riferimento deve intendersi al presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2

Funzioni di Polizia Urbana

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dello Stato, della Regione, della Provincia o comunque di altri Enti ed Istituzioni ai sensi del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D.Lgs. n. 112/98.

Art. 3

Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché' le vie private aperte al pubblico passaggio;

b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;

c) i monumenti e le fontane pubbliche;

e) le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Art. 4

Accertamento delle violazioni

1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ed ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.
- 3) Il Sindaco può inoltre adottare specifiche ordinanze nelle materia di propria competenza ex art. 50 e 54 D.Lgs. 267/2000.

TITOLO II

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5

Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicato nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono pertanto vietati tutti gli atti, le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) Costituisce indebita occupazione di suolo pubblico anche l'abbandono incontrollato di materiale di qualunque genere, carcasse e relitti di veicoli e parti di essi.
- 4) Costituisce altresì indebita occupazione di suolo pubblico l'abbandono incontrollato di veicoli sul suolo pubblico, anche per soli motivi pubblicitari, per un tempo superiore alle 48 ore.
- 5) Fatta salva l'applicazione di specifiche norme legislative e regolamentari e quindi senza pregiudizio per l'irrogazione di sanzioni per violazioni a leggi speciali eventualmente concorrenti, l'occupazione abusiva di suolo pubblico, in violazione ai commi precedenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6

Luminarie

- 1) La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine è soggetta ad autorizzazione comunale, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario ed uniformati alla tipologia che l'Ente riterrà di individuare.
- 2) Gli allestimenti non devono creare situazioni di pericolo o di precarietà, né arrecare alcun danno alla proprietà pubblica o privata. E' vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici e dei palazzi, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà. Resta in ogni caso vietato sui monumenti e su edifici e palazzi di pregio.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare preventivamente al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7

Addobbi e festoni senza fini commerciali

1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, standardi e festoni privi di messaggi commerciali in occasione di manifestazioni, cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 8

Atti vietati su suolo pubblico

1) A salvaguardia della sicurezza e del decoro della città, sul suolo pubblico come individuato dall'art. 3 è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché' su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età di 12 anni;
- h) utilizzare le fontane pubbliche per compiere operazioni di lavaggio, così come lavare qualsiasi tipo di veicolo, macchinario, attrezzatura, animali o cose di altro genere;
- i) attingere l'acqua alle fontane pubbliche (anche mediante l'uso di canne, secchi, ecc.) per utilizzarla all'interno di aree e spazi privati;
- j) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- k) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- l) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

- o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
 - p) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - q) gettare qualsiasi cosa o far scolare liquidi da contenitori all'interno dei tombini;
 - r) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - s) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - t) affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
 - u) deporre o lasciar cadere qualsiasi materia liquida o solida ovvero occupare ed ingombrare il suolo, fatte salve le occupazioni autorizzate a' sensi di legge o di regolamento;
 - v) su strade e luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato gettare mozziconi o gomme da masticare.
- 2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure. E' sempre vietato insudiciare o macchiare con qualsiasi materiale i muri degli edifici stessi.
- 3) La violazione di cui al comma 1, punti j) e k), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.
- 4) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9

Altri comportamenti vietati

- 1) A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione comunale;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

2) Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art. 10

Accattonaggio molesto, attività di lavavetri e similari

1) E' vietato importunare i pedoni ed i conducenti di veicoli con richieste di denaro, anche con offerta di oggetti e/o servizi, nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale o veicolare.

In particolare l'accattonaggio è vietato lungo tutta la fascia di lungolago dalla Villa Pallavicino alla Villa Palazzola, nelle Isole Borromee, presso le intersezioni stradali, all'interno ed in prossimità della zona del mercato settimanale, nelle aree prospicienti la stazione ferroviaria, gli imbarcaderi della Navigazione, la partenza della funivia, le strutture sanitarie e di cura, gli edifici di culto, i cimiteri, davanti od in prossimità degli edifici commerciali, davanti od in prossimità di uffici pubblici, di istituti bancari, di istituti scolastici di ogni ordine e grado.

2) Su tutto il territorio comunale è vietato:

- a) praticare l'attività di accattonaggio con modalità minacciose, ostinate o insistenti, ovvero utilizzando minori, disabili, soggetti incapaci di intendere e volere, animali;**
- b) effettuare l'attività di lavavetri di veicoli in circolazione sulle strade;**
- c) svolgere attività di accattonaggio o di vendita di materiale di consumo alle auto in transito o in temporanea sosta negli incroci stradali;**
- d) raccogliere fondi ed elemosine per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti.**

3) La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 30,00 ad € 180,00 e con la sanzione accessoria della confisca del materiale utilizzato per commettere la violazione.

4) E' fatta salva, sussistendone i presupposti, l'applicazione delle specifiche disposizioni penali vigenti in materia.

Art. 11

Divieto di utilizzo di mezzi in grado di impedire l'identificazione delle persone

1) Fatta eccezione per le giornate di Carnevale e per gli eventi sportivi che necessitino di particolari attrezzature e/o indumenti o nel caso in cui il loro utilizzo sia disposto da norme del codice della strada o da norme di legge o sia reso necessario da attività di soccorso o per la prevenzione di infortuni, è vietato in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale l'uso di mezzi di qualsiasi genere quali ad es. caschi protettivi, maschere, vestiario o capi di abbigliamento in grado in qualunque modo di occultare tutto o anche solo una parte del volto, tali da rendere non identificabili i tratti somatici della persona.

2) I trasgressori sono puniti, salvo che il fatto non costituisca diversa o più grave violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

TITOLO III

NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12

Marciapiedi e portici

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi ed altre strutture di loro proprietà assoggettati all'utilizzo e transito pubblico, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione ridotta.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13

Manutenzione degli edifici e delle aree private

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, etc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta che ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare la caduta di qualsiasi oggetto su suolo pubblico e lo stillicidio o lo scarico dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive ed aree a verde.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 8) Le violazioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14

Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi e ad impedire esalazioni moleste.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15

Patrimonio pubblico e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio pubblico comunale ed all'arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) sporcare, insudiciare, pitturare o danneggiare le strade e tutti beni del demanio stradale;
 - c) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici;
 - d) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - e) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose o di manifestazioni di particolare rilevanza.
- 2) E' vietato circolare con qualsiasi veicolo, anche non motorizzato, all'interno dei giardini, parchi e vialetti pubblici (ivi compresa la fascia di lungolago); è fatta unicamente eccezione per le carrozzelle motorizzate in uso alle persone con deambulazione ridotta.
- 3) E' in ogni caso vietato su tutto il territorio comunale il transito fuoristrada anche con mezzi non motorizzati fatta salva l'eccezione di cui al comma precedente.
- 4) A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti delle biblioteche civiche, è vietato ai frequentatori delle stesse porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. L'inottemperanza all'invito di allontanamento dai locali della biblioteca comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00. Gli organi di vigilanza provvederanno all'allontanamento coattivo del responsabile della violazione.
- 5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 16

Cassette per il recapito della corrispondenza

- 1) Nel rispetto delle norme dettate dalla particolare disciplina della tutela della riservatezza delle persone, della loro vita e dei dati personali e sensibili, ogni nucleo familiare residente ed ogni persona giuridica avente sede o unità operativa nel territorio comunale ha l'obbligo di installare, a proprie spese, apposite cassette postali liberamente accessibili ai portalettere,

recanti in modo ben visibile l'indicazione del nome dell'intestatario e di chi ne fa comunque uso, collocando le medesime al limite della proprietà sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, ovvero negli edifici plurifamiliari raggruppandole in un unico luogo di accesso.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, raddoppiabile in caso di recidiva nel biennio.

Articolo 17

Nettezza del suolo e dell'abitato

1) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività produttiva di qualsiasi specie (commercianti, esercenti la somministrazione, artigiani, ecc.) mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato, delle fioriere e vasi nonché dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri dall'attività ed alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla propria attività, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

2) Quando l'attività di cui al comma precedente si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore per il deposito dei rifiuti minuti.

3) I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità adeguata e provvedere allo svuotamento del contenuto con frequenza adeguata e comunque quando lo stesso di presenti pieno. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento.

4) L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti nello svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi e/o del suolo pubblico sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

6) I vasi e le fioriere dovranno rispettare le prescrizioni, caratteristiche e tipologie contenute nelle normative vigneti in materia di arredo urbano ed essere tenuti in condizioni di pulizia e decoro con sostituzione delle specie vegetali avvizzite.

7) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

8) I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

9) I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia con rivalsa per le spese.

10) I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

11) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

12) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, ovvero la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 18

Sgombero neve

1) I proprietari, gli amministratori o i conduttori a qualsiasi titolo di edifici aventi qualunque destinazione urbanistica, durante o a seguito di neviccate hanno l'obbligo - al fine di tutelare la incolumità delle persone -, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali posti lungo tutto il fronte della proprietà per la larghezza del marciapiede o per almeno 1 mt. o a provvedere a spargere idoneo materiale atto ad eliminare il pericolo

2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimosse le stalattiti di ghiaccio pendenti dalle gronde, dai balconi o terrazzi, o da altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o dei balconi, terrazzi o di altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.

4) La neve deve essere ammassata ai margini della strada e dei marciapiedi; è vietato ammassarla a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

7) Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale agli esercenti di negozi, di attività artigianali, di bar, ai titolari di uffici commerciali e ai responsabili delle filiali degli istituti di credito esistenti al piano terreno.

8) Le violazioni al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19

Rami e siepi

1) I rami di piante e le siepi delle proprietà private non devono sporgere su area pubblica o aperta al pubblico, né occultare l'illuminazione pubblica.

2) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti, a norma delle vigenti leggi e regolamenti in materia.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20

Pulizia fossati

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere gli stessi in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di

cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21

Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22

Esposizione di panni e tappeti

1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

2) Allo scopo di tutelare il decoro urbano nelle aree di maggiore afflusso, è comunque vietata l'esposizione di tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi nell'area del centro storico quale definita dal piano del commercio, attesa la particolare classificazione di nucleo storico dell'abitato

3) La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23

Divieto di giochi su suolo pubblico

1) Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico non all'uopo destinato è vietato giocare, anche con oggetti o con animali, e compiere qualsiasi esercitazione sportiva.

2) E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

3) E', altresì, vietato praticare i giochi proibiti individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

4) La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

Art. 24

Divieto di giochi d'azzardo

- 1) In luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, è fatto divieto a chiunque di esercitare, organizzare o promuovere anche solo proponendo ai passanti, i giochi di destrezza quali quelli "delle tre carte" o "delle campanelle" o simili.
- 2) E' fatto inoltre divieto a chiunque di partecipare al citato gioco.
- 3) Per le violazioni alla presente norma sarà applicata ad ogni trasgressore di cui al punto 1., a norma dell'art. 7-bis co. 1 del D.Lgs. 267/2000 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 e ad ogni trasgressore di cui al punto 2 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a 500,00.
- 4) Le cose utilizzate per commettere la violazione, ivi compreso il denaro delle giocate, saranno oggetto di sequestro da parte degli agenti tenuti a dare applicazione al presente provvedimento, per la successiva confisca ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981, fatti salvi eventuali sequestri di carattere penale.
- 5) Sono fatte salve eventuali violazioni di carattere penale.

Art. 25

Lavaggio e riparazione dei veicoli su aree pubbliche

- 1) E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico il lavaggio delle vetture, autovetture, motociclette, carri e simili.
- 2) Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 26

Trasporto di materiale di facile dispersione

- 1) Il trasporto di materiale di facile dispersione deve essere effettuato su veicolo idoneo al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
- 2) Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che gli stessi non abbiano a sollevarsi nell'aria. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.
- 3) Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per il comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengano a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.
- 4) I trasgressori saranno puniti con l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

TITOLO IV QUIETE E SALUTE PUBBLICA

Art. 27

Disturbo della quiete pubblica

- 1) Il Comune, nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione, intende perseguire le finalità volte a tutelare ed assicurare la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita.
- 2) Ai titolari delle licenze di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico intrattenimento, ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione - ivi comprendendo le attività artigianali - ai titolari di circoli e di sale pubbliche per biliardi o altri giochi leciti si prescrive di assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale da non consentire che i rumori provocati dall'attività e/o dagli avventori siano uditi all'esterno. Costoro dovranno far cessare immediatamente ogni eventuale fonte di disturbo, anche se non imputabile direttamente alla gestione dell'esercizio, ma che sia comunque riconducibile all'attività stessa.
- 3) Ai soggetti di cui al comma 2 è fatto obbligo di vigilare affinché all'esterno dei locali e in particolare all'uscita dagli stessi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene pubblica. A tal fine, potranno somministrare alimenti e bevande solo se consumati all'interno dei locali o negli spazi di pertinenza debitamente autorizzati.
- 4) Ai gestori degli esercizi di cui al comma 2, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, è fatto obbligo di asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di due metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze, nonché a ricoverare gli eventuali contenitori per la raccolta all'interno dell'esercizio.
- 5) Per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica su tutto il territorio comunale è vietata la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di cui al comma 2 sia in forma fissa che ambulante, dalle ore 21:00 alle ore 7:00 del giorno successivo di tutto l'anno.
- 6) La violazione degli obblighi e divieti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e la sanzione accessoria della messa in pristino dei luoghi.

Art. 28

Rumori nei locali pubblici

- 1) Nei locali pubblici è vietato produrre o lasciar produrre e non impedire rumori o suoni di qualunque specie che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica, ivi compresi gli schiamazzi degli avventori, anche se avvengono al di fuori dell'esercizio.
- 2) I trasgressori saranno puniti con la sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e con la sanzione accessoria dell'immediata cessazione della causa del disturbo.

Art. 29

Uso di strumenti sonori o rumorosi

- 1) L'utilizzo, a livello privato, di attrezzature che producono rumore, comprese motoseghe, decespugliatori, tagliaerba e simili, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
- 2) Per la pubblicità con altoparlanti o altri apparecchi sonori o di amplificazione a mezzo di veicoli (cd. fonica) su vie, spazi pubblici o aperti al pubblico, è fatto rinvio all'art. 59 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada (DPR 495/1992).
- 3) I trasgressori al disposto di cui al co. 1 saranno puniti con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 e con la sanzione accessoria dell'immediata cessazione della causa del disturbo.

Art. 30

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e simili

- 1) Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi dovranno essere fatti funzionare sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.
- 2) L'inosservanza del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 31

Schiamazzi e grida sulle pubbliche vie

- 1) Sono vietate le grida e gli schiamazzi nelle vie e piazze pubbliche o nei luoghi privati, sia di giorno che di notte, quando siano percepibili da luogo pubblico.
- 2) L'inosservanza del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 e l'immediata cessazione del comportamento.

Art. 32

Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

- 1) Compatibilmente con le previsioni degli strumenti urbanistici, non è consentita l'attivazione delle industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.
- 2) Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
- 3) Salva speciale autorizzazione dell'Autorità comunale è vietato esercitare attività che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino. E' fatto salvo l'espletamento dei servizi di pubblica necessità o interesse.
- 4) L'Autorità comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possano recare particolare molestia.
- 5) I trasgressori saranno puniti con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 e con la sanzione accessoria dell'immediata sospensione dell'attività.

Art. 33

Regolamentazione apertura attività commerciali per la vendita di prodotti per soli adulti

- 1) Non è consentita l'apertura di esercizi commerciali destinati alla commercializzazione di prodotti per soli adulti ubicati a meno di 500 metri da luoghi di culto, oratori, scuole di ogni ordine e grado pubbliche o private, asili ed ogni altro luogo frequentato da minori.

In ogni caso le vetrine dovranno essere oscurate e non dovranno risultare visibili scritte o insegne che riportino parole, immagini o simboli che rechino offesa al pudore.

2) La distanza di cui al comma 1 è relativa al percorso pedonale più breve che separi i luoghi ivi indicati all'attività commerciale considerata.

Art. 34

Divieto di fumo nelle aree giochi destinate ad uso dei bambini

1) Al fine di tutelare la salute dei bambini, è vietato fumare nelle aree giochi opportunamente delimitate e destinate ad uso dei bambini.

2) E' altrimenti vietato gettare mozziconi a terra nelle medesime aree.

3) La violazione ai commi precedenti è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00.

TITOLO V

NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 35

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 36

Oggetti mobili

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito o stillicidio.
- 3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 37

Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre protezioni, ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 38

Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
- 2) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- 3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 39

Divieto utilizzo fiamme libere

- 1) Su tutto il territorio comunale è fatto divieto di lanciare in aria e far prendere volo a fiamme libere volanti, anche se le stesse sono contenute in lanterne, mongolfiere o altro tipo di contenitore.
- 2) La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 200,00 e la sanzione accessoria della immediata cessazione dell'attività.

Art. 40

Accensione di polveri, esplosioni, fuochi d'artificio

1. All'interno del territorio comunale sono proibite le esplosioni, le accensioni di mine o polveri, i fuochi artificiali, salvo apposita autorizzazione della competente Autorità di Pubblica Sicurezza e comunque non oltre le ore 23,00.
2. Sono altresì vietati gli spari in qualsiasi modo e con qualunque arma

Art. 41

Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

- 1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
- 2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 42

Uso dei dispositivi antifurto

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto/allarmi collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da essere

conformi alla norma CEI. Il sistema deve essere programmato in modo che si attivi per non più di 3 volte, per la durata massima di 2 minuti continuativi e devono avere un suono bitonale. In ogni caso si devono disattivare automaticamente o manualmente entro 10 minuti dall'inizio dell'emissione sonora.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4) La violazione di cui al comma 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 43

Depositi esterni

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO VI ANIMALI

Art. 44

Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Fatta salva l'applicazione di eventuali norme penali, le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.

Art. 45

Custodia e tutela degli animali

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 3;
 - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
- 2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 3) Con apposita ordinanza del Sindaco sono stabilite ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
- 4) Le violazioni al presente articolo comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 46

Divieto di impiego di animali per intrattenimento

- 1) Su tutto il territorio comunale sono vietati qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, anche a solo scopo espositivo, effettuato a scopo di lucro, che preveda l'impiego di animali appartenenti a qualunque specie animale.
- 2) E' vietata ogni forma di gioco, lotteria o intrattenimento, anche in occasione di fiere e mercati, che preveda la corresponsione di un premio costituito da un animale.
- 3) E' vietata ogni forma di coercizione fisica o psichica, ove non costituente fatto previsto dal Codice Penale o dalla legislazione speciale in materia di tutela degli animali, tesa a giustificare l'addestramento di animali.
- 4) Su tutto il territorio comunale sono vietate la sosta e lo stazionamento dei veicoli trasportanti animali vivi destinati al macello.
- 5) E' vietato l'accattonaggio mediante l'impiego di animali.
- 6) E' fatto divieto di introdurre animali - anche da affezione ed anche se in regolare stato di detenzione - nei cimiteri e nelle aree comunali adibite a parco giochi.

7) E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

8) Le norme contenute nel presente articolo non si applicano ai cani di accompagnamento, opportunamente addestrati, dei non vedenti, ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, VV. FF. e di protezione civile.

9) I trasgressori sono puniti, salvo che il fatto non costituisca diversa o più grave violazione, con le seguenti sanzioni:

- limitatamente a quelle di cui al comma 6 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00;

- per tutte le altre violazioni previste dal presente articolo con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.

Art. 47

Detenzione animali da reddito o autoconsumo

1) E' ammessa la detenzione di animali da reddito o da consumo fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie, con esclusione del centro storico del capoluogo come perimetrato dal P.R.G.

2) E' vietato provocare stridii di animali o non impedire che questi avvengano.

3) Gli animali devono essere mantenuti nel rispetto delle disposizioni sul benessere animale e secondo le norme igienico-sanitarie previste dalla legislazione ordinaria e dai Regolamenti vigenti.

4) Su tutto il territorio comunale ed anche in ambito privato è vietata la macellazione rituale con metodo "halal" o simili che comportino lo sgozzamento dell'animale non stordito e successiva morte per dissanguamento.

5) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

6) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO VII VARIE

Articolo 48

Divieto procacciamento clientela

- 1) I titolari e dipendenti/collaboratori di attività commerciali, di somministrazione ed artigianali non possono effettuare procacciamento di clientela ed offrire o illustrare i propri servizi, fermando o adescando i passanti, ostacolandone il transito sugli spazi pubblici o in qualsiasi altro modo che possa configurare comportamento molesto.
- 2) La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 100,00 e la sanzione accessoria dell'immediata cessazione della condotta vietata.

Art. 49

Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

- 1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le idonee e specifiche modalità da ottemperare.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS.
Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4) Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate all'interno delle aree mercatali e delle fiere.
- 5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di luoghi di culto, cimiteri, scuole e luoghi di cura.
- 6) La violazione di cui al comma 3 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.
- 7) Le violazioni agli altri commi del presente articolo comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 50

Divieto di campeggio libero

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 2) Gli operatori di Polizia Municipale danno esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare il ripristino della legalità con efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre

Forze di Polizia. A chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada.

5) Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 51

Contrassegni del Comune

1) E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale.

2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 52

Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1) Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni comunali, non è consentito il volantinaggio a fini commerciali o lucrativi su strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico o asserviti ad uso pubblico.

2) E' vietato lasciare sui veicoli in sosta opuscoli, volantini, foglietti o altri oggetti ovvero distribuire gli stessi a mano ai passanti.

3) E' vietata, altresì, ogni forma di raccolta fondi o di distribuzione di materiale pubblicitario, fuori dalle scuole di ogni ordine e grado, dai cimiteri, dall'ospedale cittadino, dalle case di riposo salvo specifica autorizzazione del Sindaco.

4) L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e, qualora sia, la sanzione accessoria dell'immediata sospensione dell'attività.

Art. 53

Indicazione dei dati degli amministratori o dei referenti condominiali

1) All'ingresso oppure nell'androne di ogni edificio condominiale (tale intendendosi ogni fabbricato composto da almeno quattro distinte unità abitative), dovrà essere affissa una targa riportante il nominativo dell'amministratore, la sede dello studio ed un recapito telefonico. La stessa dovrà essere agevolmente leggibile dall'esterno.

2) In assenza di un amministratore la targa dovrà riportare il nominativo ed il recapito telefonico del condomino a tal fine designato.

3) L'apposizione della targa ha esclusive finalità di sicurezza pubblica allo scopo di agevolare, in caso di necessità, l'intervento delle forze di polizia, Vigili del fuoco, Protezione civile, soccorsi sanitari.

4) L'omissione di quanto disposto dal presente articolo comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e la sanzione accessoria dell'ottemperanza all'obbligo. Nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni indicate la amministrazione comunale si riserva di provvedere direttamente al montaggio delle targhe addebitando al condominio le spese di fornitura, posa in opera nonché quelle relative al reperimento dei relativi dati.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54

Sanzioni principali ed accessorie

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, a' sensi della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli da calcolarsi in misura ridotta con il criterio di cui all'art. 16.
- 2) A' sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 co. 2 L. 689/1981, la Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.
- 3) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 4) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento dalla sua notificazione.
- 5) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, il Comune provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono poste a carico del trasgressore e comportano il diritto di rivalsa da parte del Comune.

Art. 55

Sanzioni pecuniarie Norma residuale

Tutte le disposizioni di cui al presente regolamento per la cui inosservanza non sia prevista espressamente una sanzione amministrativa pecuniaria restano assoggettate alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 56

Rinvio

Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento, in materia di procedimento sanzionatorio amministrativo è fatto espresso rinvio al contenuto di cui alla L. 689/1981 e s. m e i. ed al vigente "Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti ed ordinanze del sindaco e dei dirigenti".

Art. 57

Abrogazione di norme

- 1) E' espressamente abrogato il Regolamento Comunale di polizia urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 15.6.1925 e successive modificazioni.

2) Si intendono inoltre abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente regolamento.

3) Restano in vigore e pienamente efficaci le ordinanze antecedenti l'approvazione del presente regolamento che disciplinano aspetti specifici della polizia urbana ed il cui contenuto non sia in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 58

Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.